



COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

PROVINCIA DI VENEZIA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 54 del 19-11-2010

Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI NEL TERRITORIO COMUNALE, DAL 01 DICEMBRE 2010 AL 17 DICEMBRE 2010 E DAL 10 GENNAIO 2011 AL 31 MARZO 2011

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE "LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE"

Premesso

- che la stagione invernale si caratterizza per valori elevati di concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici;
- che il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – ha fissato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- che il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11.11.2004, ha classificato i Comuni della Regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti ed ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell’aria, stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle “messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all’anno in cui le PM10 risultino eccedere l’indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera”;
- che il Piano Comunale di mantenimento dell’aria, per emergenza da PM10 deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 124 del 21.09.2005 ed approvato dalla Giunta Provinciale con atto n.2006/00004 nella seduta del 10/01/2006, ha previsto l’adozione di misure e azioni che devono essere attivate per conseguire gli obiettivi di risanamento e miglioramento della qualità dell’aria nonchè azioni dirette di carattere emergenziale a fronte di episodi acuti di inquinamento atmosferico finalizzate a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

Ritenuto che il numero di superamenti del sopraccitato valore limite per la protezione della salute umana rappresenti una pesante condizione di inquinamento atmosferico e che in considerazione della prossima stagione autunno/invernale caratterizzata da condizioni meteorologiche statisticamente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti è necessario intervenire al fine di prevenire ulteriori episodi di superamento di tale valore limite;

Considerati gli esiti del Tavolo Tecnico Zonale –(TTZ) del 29/09/2010 (Prot. Prov. VE 62190/2010) nel corso del quale la Provincia di Venezia ha proposto di procedere alla sospensione dei provvedimenti di blocco delle “no kat” nelle giornate di sciopero del personale dei servizi di trasporto pubblico locale;

Considerato che questa Amministrazione intende aderire, alle iniziative per il contenimento degli inquinanti atmosferici, limitando la circolazione di alcune categorie di veicoli (veicoli non catalizzati) nelle aree del territorio comunale ove è consentita la circolazione ai soli veicoli muniti di "bollino blu", facendo eccezione per i veicoli condotti dai residenti nel comune di Campagna Lupia nella fascia oraria dalle ore 10 alle ore 16;

Visto

- il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11.11.2004 che ha classificato i Comuni della regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti e ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell’aria stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle “*messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all’anno in cui le PM10 risultino eccedere l’indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera*”;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente 21 aprile 1999 n. 163 che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n° 151 approvato nella seduta del 17.11.2010 "Indirizzi sulle misure di limitazione al traffico veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale" per la stagione 2010 – 2011", con il quale sono stati definiti il calendario, l'area di attuazione e le deroghe;

Ritenuto necessario regolamentare quanto disposto con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale;

Visti:

- l'art.7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- gli artt.5 comma 3 e 37 del D.lgs. n.285/1992 Nuovo Codice della Strada;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Visto il Decreto Sindacale n° 29 del 30.09.2010 di nomina a Responsabile del settore 3° "Lavori Pubblici e Ambiente";

ORDINA

Nel Comune di Campagna Lupia sono disposte le misure di limitazione al traffico dal 01 Dicembre 2010 al 17 Dicembre 2010 e dal 10 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 nella porzione di territorio comunale identificata al successivo punto II, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate.

I. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI NON CATALIZZATI DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 8:00 ALLE 18:00 AD ECCEZIONE DEI VEICOLI CONDOTTI DAI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA LIMITATAMENTE NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 16.00.

- a) autovetture, come individuate all'art. 54, lettera a), del d.lgs 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", alimentate a gasolio e immatricolate prima del 1 Gennaio 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 94/12/EC (Euro II);
- b) autoveicoli, come individuati all'art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,¹ del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 1° Ottobre 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/CE e 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro AntiParticolato (FAP);
- c) autovetture come individuate all'art. 54, lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
- d) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE.

II. AREA SOTTOPOSTA ALLE LIMITAZIONI

Le limitazioni della circolazione stradale di cui al precedente punti I si attuano all'interno del territorio comunale ove è in vigore la circolazione con il "Bollino Blu" del Comune di Campagna Lupia.

All'interno del territorio comunale la circolazione è consentita lungo i seguenti assi viari (o deviazioni di cantiere se presenti):

- S.P. n° 13 (Via M.O. Bressanin - Via Roma);
- S.P. n° 15 (Via 1° Maggio e C. Marchesi)
- S.P. n° 16 (Via F.lli Cervi - Via G. Galilei - Via D. Manin);
- S.P. n° 18 (Via Marghera);
- S.S. n° 309 "Romea".

III. ECCEZIONI

Sono escluse dai divieti di cui al precedente punto I le seguenti categorie di veicoli:

- 1) veicoli condotti da residenti nel Comune di Campagna Lupia limitatamente nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 16.00. (solo per le limitazioni relative ai veicoli non catalizzati);
- 2) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano; veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- 3) veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing; gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

¹ Autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

- 4) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- 5) veicoli utilizzati nell'ambito di cerimonie nuziali e di funerali, compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 6) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc. riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 7) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 8) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 9) veicoli con targa straniera, condotti da non residenti in Italia;
- 10) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D. Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 11) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio; veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura dell'attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 12) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
- 13) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- 14) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"); veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera e da cui risulti che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 15) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- 16) veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dal Comune di Campagna Lupia, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;
- 17) veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia, nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
- 18) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste al successivo punto V "titolo autorizzatorio");
- 19) veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa; veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;

- 20) autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 21) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico;
- 22) autoveicoli e motoveicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal nuovo codice della strada o da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale. La circolazione dei veicoli d'epoca dovrà essere documentata con le modalità previste dal titolo "autorizzatorio";
- 23) veicoli omologati EURO IV e superiori conformi a specifiche Direttive europee² (la sigla della direttiva compare nella sezione 2 rigo V.9 della carta di circolazione ed è spesso integrata con ulteriore specifica nella sezione 3 della carta di circolazione); veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP);
- 24) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;

IV. ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

Le categorie previste dai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 18), 20), 21), 22) e 24) devono munirsi di titolo autorizzatorio compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di Campagna Lupia www.comune.campagnalupia.ve.it o in distribuzione presso Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Venezia. Il modulo, correttamente compilato dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Essa dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art.43 dello stesso T.U..

V. BOLLINO BLU

Le auto munite di bollino blu sono comunque soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

VI. PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

La presente ordinanza ha esecutività immediata e temporanea dal giorno 01 Novembre 2009 al giorno 31 marzo 2010.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio fino al 31 marzo 2010, a mezzo stampa, sul sito internet del Comune di Campagna Lupia e mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura del Settore 3° LL.PP., della prescritta segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.Lgs.n.285/92).

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R.1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per

² Direttive Europee (EURO IV): 98/69/CE B; 98/77/CE rif. 98/69/CE B; 1999/96 CE B; 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B; 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B; 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B; 2001/27 CE B; 2001/100 CE B; 2002/80 CE B; 2003/76 CE B; 2005/55/CE B1; 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1.
Direttive Europee (EURO V): 2005/55/CE B2; 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2; 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C; 99/96 fase III oppure Riga B2 o C; 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C; 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C

violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

VII. SANZIONI

I trasgressori sono passibili delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, comma 13 del D.Lgs.n.285/92, Nuovo Codice della Strada e smi.

VIII PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La presente ordinanza è da intendersi sospesa negli effetti, nell'intera giornata o nella mezza giornata in cui i mezzi di trasporto pubblico vengano fermati, sul territorio comunale di Campagna Lupia, a causa di sciopero ufficialmente proclamato e attuato.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
" Lavori Pubblici e Ambiente"
Geom. Fattoretto Renato